



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**  
**AREA PROCUREMENT**  
**UFFICIO CONTRATTI**

---

**Decreto n. 75 di approvazione dell'aggiudicazione**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**PREMESSO**

che con decisione a contrarre n. 2693 del 14/11/2025 il titolare del potere di spesa della Stazione Appaltante "Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa" ha proceduto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, alla nomina del sottoscritto quale Responsabile Unico del Progetto (e Responsabile per la fase di affidamento), del **Ten. Col. Stefano BIANCO** come Responsabile della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione e del **1° Lgt. Massimo DE PAOLA** quale Direttore dell'Esecuzione contrattuale per acquisizione del materiale informatico di consumo per stampanti ad uso class/non class a favore degli EDRC dell'Area di Vertice Interforze;

**RILEVATO**

che con il medesimo atto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, il titolare del potere di spesa ha altresì deciso:

- di assolvere all'esigenza del Comando per le Operazioni in Rete facendo ricorso ad una procedura ristretta di cui al combinato disposto dell'art. 16 del D. Lgs. 208/2011 e dell'art. 32 del D.lgs. 36/2023, da esperirsi sulla piattaforma di CONSIP [acquisti.inretepa.it](http://acquisti.inretepa.it) tramite il Sistema Dinamico d'Acquisizione "*ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni*";
- di porre a base d'asta della procedura l'importo massimo dell'accordo quadro, ossia € 315.000,00 Iva esclusa;
- che la modalità di scelta del contraente dovesse essere quella del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;
- che i requisiti per la partecipazione alla presente procedura fossero:
  - l'assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, D.Lgs. n. 36/2023;
  - iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; (o registro commissioni provinciali per l'artigianato o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondente all'oggetto dell'affidamento;
  - abilitazione al bando "Beni" categoria "Consumabili per copia e stampa", pubblicato nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. MEPA);
  - i requisiti indicato nella documentazione tecnica;

**TENUTO CONTO**

delle linee di indirizzo sopra evidenziate e dei contenuti della determina a contrarre del Responsabile Unico del Progetto, in data 14 novembre 2025 è stato bandito, nell'ambito del succitato Sistema Dinamico d'Acquisto, CPV - 30000000-9 "*Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e*

forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software”, l’Appalto Specifico AS\_SDA\_NF\_5817102;

**CONSIDERATO** che a seguito di un’errata applicazione della normativa di settore, con f.n. M\_D A0D32CC prot. nr. 0004882 in data 14 gennaio 2026, si era provveduto ad escludere dalla competizione l’operatore economico ECO LASER INFORMATICA S.R.L., il quale, in fase di presentazione dell’offerta economica aveva applicato il riscontro medio ponderale più elevato tra i partecipanti;

**VISTA** la proposta di aggiudicazione nr. 55 del 15 gennaio 2026 con la quale si era proceduto, in forza delle determinazioni viziate che erano state assunte, ad individuare quale possibile aggiudicatario per l’accordo quadro in parola l’operatore economico ERREBIAN SPA, C.F./P.IVA 02044501001 con sede in ROMA (RM), Via Di San Catulo n° 6 – 00182;

**CONSIDERATO** che in data 20 gennaio 2026, tramite pec identificativo [DC0229F5.0001BDF9.DC7157D3.38952C2E.posta-certificata@legalmail.it](mailto:DC0229F5.0001BDF9.DC7157D3.38952C2E.posta-certificata@legalmail.it), l’operatore economico ECO LASER INFORMATICA S.R.L. ha richiesto di annullare in autotutela il provvedimento di esclusione di cui alla precedente alinea, rappresentando l’inapplicabilità dell’art. 54 del Codice alla presente procedura;

**CONSIDERATO** che a seguito della succitata istanza, si è provveduto a riesaminare gli atti di gara confermando quanto rappresentato dall’istante in merito alla non applicabilità dell’art. 54 del D. Lgs. 36/2023 agli appalti di forniture (fattispecie in esame), atteso che la citata disposizione è applicabile esclusivamente agli appalti di lavori e servizi;

**RITENUTO** pertanto esistente il vizio di legittimità del provvedimento di esclusione derivante dall’inapplicabilità dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 all’appalto specifico in esame e sussistendo, nel contempo, un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa e alla corretta prosecuzione della procedura di gara, questa Stazione Appaltante, con Atto nr. 104 del 23/01/2026 ha provveduto:

- all’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione M\_D A0D32CC REG2026 0004882 del 14 gennaio u.s., con effetto ***ex tunc***;
- ad annullare la proposta di aggiudicazione nr. 55 del 15 gennaio 2026 a favore di ERREBIAN S.P.A C.F./P.IVA 02044501001;
- a definire la seguente nuova graduatoria provvisoria:

Posizione	Denominazione concorrente	Ribasso medio ponderato
1	ECO LASER INFORMATICA	62,82 %
2	ERREBIAN	49,92 %
3	TONERGROSS SRL	48,97%
4	CARTO COPY SERVICE	32,73%

5	SOGEVE SRL	20,20 %
---	------------	---------

- CONSIDERATO** che con M\_D A0D32CC prot. nr. 0009814 in data 23 gennaio 2026, questa Stazione Appaltante ha dato comunicazione di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione ditta ECO LASER INFORMATIVA S.R.L. e, contestualmente, dato avvio alle procedure di verifica di anomalia dell'offerta a carico di quest'ultimo, concedendo fino al 6 febbraio u.s. per concedere gli opportuni riscontri;
- CONSIDERATO** che a seguito di contraddittorio instauratosi tra questa Stazione Appaltante e l'operatore economico, lo stesso ha fornito, con comunicazione pec identificativo [jpec1303.20260227100157.51350.203.1.1@pec.aruba.it](mailto:jpec1303.20260227100157.51350.203.1.1@pec.aruba.it) in data 27/02/2026 tutte le opportune delucidazioni per comprovare la congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta presentata;
- VISTA** la nuova proposta di aggiudicazione nr. 426 in data 02 marzo 2026 in cui vengono riportate le nuove determinazioni assunte;
- CONSIDERATO** che con il medesimo atto è stata proposta l'aggiudicazione della commessa all'operatore economico **ECO LASER INFORMATICA S.R.L., C.F./P.IVA 04427081007 sede in Roma via Padre G.A. Filippini 15/a 00144**, la quale ha presentato, la migliore offerta non anomala;
- ESAMINATA** nel dettaglio la proposta di aggiudicazione e gli atti di valutazione ad essi inerenti ed accertata la legittimità e la regolarità della procedura espletata rispetto a quanto autorizzato in premessa;
- VISTO** l'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 24 comma 1 *“presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95”* e che l'ANAC, con delibera nr. 262 del 20 giugno 2023, in ottemperanza alle disposizioni del comma 4 del medesimo articolo, ha adottato apposito provvedimento finalizzato all'adempimento delle finalità di cui al comma 1 individuando, tra l'altro, in funzione del singolo requisito da verificare, la tipologia di Documento/Provvedimento da acquisire e il relativo Ente Certificatore;
- VISTO** l'art. 99, comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti (ossia l'assenza delle cause di esclusione automatica e non di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ed il contestuale possesso delle “capacità” di cui agli artt. 100 e 103) tramite la consultazione **del fascicolo virtuale dell'operatore economico** di cui all'art. 24 sopra richiamato;
- PRESO ATTO** che al fine di escludere la commissione di “illeciti professionali gravi” di cui all'art. 95 comma 1 let. e. del D. Lgs. 36/2023, l'art. 98 del medesimo articolato normativo prevede che la verifica sia condotta, oltre che sull'operatore economico, anche a carico delle figure di cui all'art. 94 comma 3 per quel che concerne la commissione delle fattispecie delittuose declinate all'art. 98 comma 3, lettere g ed h del medesimo portato di legge;
- CONSIDERATO** che ai sensi della Delibera ANAC sopra richiamata, Allegato I e II, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 comma 5 lett. c) è necessario acquisire “il

rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti) rilasciata dal Ministero del Lavoro;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, risulta accertata la NON interoperabilità tra le banche dati dei succitati Enti Certificatori ed il FVOE (Comunicazione del Presidente dell'ANAC del 16 aprile u.s. e relativo allegato);

**VISTO** che stante il succitato comunicato del Presidente dell'ANAC, la mancata interoperabilità di cui al recedente considerando, ancorché da inquadrarsi come fattispecie distinta rispetto ai malfunzionamenti di cui all'art. 99 comma 3 bis del D.Lgs. 36/2023, possa essere superata mediante richiesta diretta all'Ente Certificatore, fermo restando, per analogia interpretativa l'applicazione normativa del succitato articolo di legge per quel che concerne l'efficacia dell'aggiudicazione da sancirsi in caso di inutile decorso di 30 giorni dalla richiesta;

**PRESSO ATTO** dell'orientamento espresso dalla Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo, Deliberazioni n. SCCLEG/17/2025/PREV e n. SCCLEG/18/2025/PREV, la quale ha rilevato, con particolare riguardo alle verifiche da effettuarsi per la comprova del requisito di cui all'art. 98 comma 3 lett. g. ed h.:

- a. *“..non vi sia ragione di discostarsi dall'orientamento assunto dall'ANAC nella vigenza del Codice del 2016...”* ed in modo particolare dalle linee guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017 le quali espressamente prevedevano che: *“la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE...”*
- b. *“...l'obbligo di utilizzare il fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale fissato dal codice vigente (artt. 24 e 99) rafforzi il convincimento di un'attenuazione dell'onere istruttorio delle stazioni appaltanti per gli atti non acquisibili tramite FVOE...”*;  
*“...in difetto di tale collegamento, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 98, comma 3, lett. f) e g) (in vero g. ed h.), la necessità dell'acquisizione dei certificati su tutto il territorio nazionale da parte delle stazioni appaltanti si rivelerebbe onere istruttorio obiettivamente sproporzionato in relazione alla rilevanza del requisito (integrante una clausola di esclusione non automatica), fermo restando che, in caso di esito positivo dell'accertamento, si imporrebbero ulteriori adempimenti istruttori per cui sarebbe necessaria l'acquisizione degli atti di cui all'art. 98, comma 6...”*;

**VISTO** quanto stabilito dall'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 in tema di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà, *“...sulle quali le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio... anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”*;

**VISTO** l'art. 99 comma 3 bis ai sensi del quale *“...Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione*

*appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto ..., recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità...";*

**CONSIDERATO** che la pubblica amministrazione deve orientare il proprio operato ai principi di risultato, proporzionalità e non aggravio del procedimento, di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impongono di "spingere" la propria azione verso soluzioni idonee a garantire il tempestivo soddisfacimento del fabbisogno pubblico, evitando attività istruttorie ridondanti rispetto allo scopo;

**RILEVATO** che l'operatore in questione risulta essere ammesso nell'ambito di un SDA di procedura ristretta negoziata bandita da CON.S.I.P. s.p.a. e. pertanto, risulta già esser stato sottoposto al procedimento di verifica di cui ai precedenti articoli di legge;

**VISTE** le dichiarazioni sostitutive prodotte dall'anzidetta impresa, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi dell'ex art. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO** che al fine di trovare il giusto temperamento tra gli obblighi di verifica disposti dalla Legge e i principi sopra richiamati, questa Stazione Appaltante ha comunque inoltrato le previste istanze di verifica agli organi certificatori per quel che concerne il riscontro in merito:

- all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 98 comma 3, lettera g e h. (inoltrata in data 04 marzo 2026 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - **Allegato I**);
- al rispetto delle previsioni di cui all'art. 94 comma 5 lett. c) (inoltrata in data 03 marzo 2026 alla Regione Lazio, Direzione Regionale Istruzione, Formazione e politiche per l'occupazione - Servizio Inserimento Lavoro Disabili - **Allegato II**);
- alla richiesta di informazioni ex art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni (PR\_RMUTG\_Ingresso\_0095156\_20260304 – **Allegato III**);

**CONSIDERATO** che ad oggi non risulta pervenuto, da parte degli organi certificatori, alcun riscontro in merito alle richieste di cui all'**allegato I, II e III**;

**VISTE** le verifiche effettuate da questa Stazione in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss del codice da parte dell'operatore economico, effettuate tramite l'acquisizione dei seguenti certificati:

- Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato;
- Carichi fiscali pendenti;
- Casellario Informativo ANAC;
- Casellario Giudiziale a carico delle figure di cui all'art. 94 comma 3;
- Comunicazione regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva);
- Prospetto Vigenza;
- Visura camerale (Infocamere - Telemaco);

**DATO ATTO**

che:

- l'art. 18 comma 2 d.lgs. 36/2023 così dispone: *“Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso...omississ...”* salvo i casi di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, tra cui figura dell'appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023, tra l'aggiudicatario e questa stazione appaltante nei modi e nelle forme disposti dalla stessa e che quindi le prescrizioni e gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo;
- si renderà noto tramite pubblicazione o comunicazione ai sensi di legge art. 90, comma 1 del d.lgs. 36/2023 l'esito della procedura di gara;

**ACCERTATO**

il possesso da parte della **ECO LASER INFORMATICA S.R.L., C.F./P.IVA 04427081007 sede in Roma via Padre G.A. Filippini 15/a 00144**, dei requisiti previsti dall'art. 94 e s.s. del Codice, in considerazione dei riscontri positivi pervenuti dagli Enti certificanti nonché il possesso dei requisiti richiesti nella disciplina di gara;

**RISCONTRATA**

la disponibilità finanziaria assicurata dall'organo programmatore;

**VISTO**

l'articolo 17, comma 5, 7, e 8 del d.lgs. 36/2023 in merito alle fasi delle procedure di affidamento;

**D E C R E T A**

salvo l'esercizio del potere di revoca o annullamento del presente provvedimento di cui agli artt. 21 *quinquies* e *octies* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990:

- a) ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, di approvare e rendere definitiva la proposta di aggiudicazione sottoposta al presente controllo per mezzo dell'atto dispositivo nr. 426 in data 02 marzo 2026, come da motivazioni in esso specificate e di disporre, pertanto, l'aggiudicazione della commessa all'operatore economico **ECO LASER INFORMATICA S.R.L., C.F./P.IVA 04427081007 sede in Roma via Padre G.A. Filippini 15/a 00144**, il quale ha presentato, nell'ambito della procedura di gara soprarichiamata, lo sconto medio ponderale più elevato.
- b) che si provvederà a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del Codice, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, mediante la pubblicazione del presente atto dirigenziale, nell'apposita sezione del Profilo di committente dell'Ente, al seguente link: all'indirizzo <https://www.difesa.it/drafts/amministrazione-trasparente/smd/bandi/ugcra-procedure-di-affidamento/ugcra-uc06-0134-2026/83594.html?v=141120251551>

Il presente decreto viene emesso in unico esemplare.

Roma, 17/03/2026

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
Ten. Col. com. s. SM WALTER MITOLA PETRUZZELLI

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio

